

## **PREMESSO:**

**CHE** la Legge Regionale n. 13 del 10.06.2008 “Norme per l’abitare sostenibile” promuove e incentiva la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dalla normativa vigente in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell’edilizia e in linea con la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76 CEE del Consiglio, privilegiando la tutela e valorizzazione delle proprie peculiarità storiche, ambientali, culturali e sociali, definendo gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive sostenibili negli strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana.

**CHE** con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1471 del 04.08.2009 “Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale “Norme per l’abitare sostenibile”(art. 10 L.R. 13/2008) la Regione Puglia ha approvato il “Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici” in attuazione della L.R. 13/2008 - art. 10 (Norme per l’abitare sostenibile), composto del “Protocollo completo” e dello “Strumento di qualità energetica”, che costituisce atto di indirizzo e che permette la valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici e del contesto nel quale si inseriscono, a norma dell’art. 10 della L.R. 13/2008;

**CHE** con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2272 del 24.11.2009 “Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della Legge Regionale “Norme per l’abitare sostenibile (art. 9 e 10 L.R. 13/2008): Procedure, sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio, rapporto con la certificazione energetica e integrazione a tal fine del Sistema di Valutazione approvato con DGR 1471/2009” la Regione Puglia ha approvato il Sistema di certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”, composto da:

- Procedure, sistema di accreditamento dei soggetti abilitati, rapporto con la certificazione energetica e integrazione a tal fine del sistema di valutazione approvato con DGR 1471/2009”

Allegato A – Modello di Domanda

Allegato B - Dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto presentato

Allegato C – Attestato di conformità del progetto

Allegato D – Certificato di sostenibilità ambientale

Allegato E “Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici” in attuazione della L.R. 13/2008 - art. 10 (Norme per l’abitare sostenibile), costituito dal “Protocollo completo” e dallo “Strumento di qualità energetica” che, in quanto modificati e integrati rispetto al Sistema di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 1471, li sostituisce integralmente;

Allegato F - Linee guida protocollo completo

Allegato G - Linee guida Strumento di qualità energetica

Allegato H - Istruzioni d’uso del software che, allegati al provvedimento regionale, ne costituiscono parte integrante;

**Accertato che** la minore presumibile entrata in termini di costi di costruzione riveniente dal presente regolamento potrebbe registrarsi, per ragioni di ordine tecnico, nel corrente esercizio finanziario con riflessi del tutto marginali.

**VISTO** il D.M. 02.04.1968, N°1444;

**VISTO** il D.P.R. n° 380/2001;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica “favorevole” espresso dal responsabile del V° Servizio, ai sensi dell’art. 49, 1° c. del D.Lgs. 267/2000, come in calce riportato;

**VISTO** il parere di regolarità contabile “\_\_\_\_\_” espresso dal responsabile del IV Servizio, ai sensi dell’art. 49, 1° c. del D.Lgs. 267/2000, come in calce riportato;

**VISTO** il parere del Collegio dei Revisori, come in atti riportato;

**VISTO** il D. lgs.vo 18-08-2000, n° 267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;

**VISTO** l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'esito delle votazioni come sopra riportate, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** l'allegato "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE - Legge Regionale n. 13 del 10.06.2008 *"Norme per l'abitare sostenibile"*;

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs.n° 267/00 ;

**DI DISPORRE** che la presente deliberazione sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune;

.



COMUNE DI  
CASTELLANA GROTTE

Provincia di Bari  
Regione Puglia

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**Legge Regionale n. 13 del 10.06.2008**

***“Norme per l’abitare sostenibile”***

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 09/04/2010

**Autore: ing. Andrea Ingrassia**  
Responsabile del V ° Servizio  
Edilizia, Urbanistica, SUAP e Ambiente

# NORME PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE

## art. 1) - Normativa di riferimento

- Legge Regionale n. 13 del 10.06.2008 “*Norme per l’abitare sostenibile*”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1471 del 04.08.2009 “*Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale “Norme per l’abitare sostenibile”*”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2272 del 24.11.2009 “*Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della Legge Regionale “Norme per l’abitare sostenibile (art. 9 e 10 L.R. 13/2008): Procedure, sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio, rapporto con la certificazione energetica e integrazione a tal fine del Sistema di Valutazione approvato con DGR 1471/2009”*”

## art. 2) - Finalita’

Il presente provvedimento, definisce i requisiti volontari e le forme di incentivazione di natura economica e volumetrica, che questa Amministrazione Comunale vuole adottare, al fine di promuovere la sostenibilità ambientale nel settore edilizio con la realizzazione di edifici aventi caratteristiche di bioedilizia, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale.

La qualità insediativa ed edilizia è l’obiettivo principale della progettazione che è tenuta a considerare:

- *la compatibilità ambientale;*
- *l’efficienza energetica;*
- *il comfort abitativo;*
- *la salvaguardia della salute dei cittadini*

La certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici è un sistema di procedure finalizzato a valutare sia il progetto sia l’edificio realizzato, utilizzando le modalità e gli strumenti di seguito riportate.

Poiché le norme di “Architettura sostenibile” non hanno carattere cogente, ma di indicazione procedurale volontaria, l’Amministrazione vuole individuare una serie di **incentivi** volti a garantire la compatibilità economica, tra gli ulteriori miglioramenti di qualità abitativa da perseguire, e i costi imprenditoriali da sostenere. Si prevede pertanto, di compensare i maggiori costi di ricerca progettuale, di modifica dei metodi costruttivi e di apporti qualitativi introdotti nel processo edilizio, attraverso incentivi economici ed edilizi:

- 1) **BONUS SUL COSTO DI COSTRUZIONE;**
- 2) **BONUS, edilizi (BONUS VOLUMETRICI);**

### **art. 3) - Campo di applicazione**

Le disposizioni del presente allegato, si applicano agli interventi di:

- *piani attuativi;*
- *nuova edificazione;*
- *recupero edilizio;*
- *demolizione e ricostruzione;*
- *recupero urbanistico e riqualificazione urbana.*

Le disposizioni del presente allegato, si applicano agli interventi relativi agli edifici a destinazione residenziale.

Non rientra nell'ambito di applicazione di questo Regolamento la ricostruzione prevista dal comma 4 dell'art. 4 e lettera g) comma 2 art.9 della Legge Regionale n. 14 del 24.07.2009 "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale", per la quale è previsto un bonus volumetrico solo per edifici progettati in maniera tale da conseguire almeno la classe 2) del sistema di valutazione di cui alla deliberazione GR n. 1471/2009.

Non rientrano nell'ambito di applicazione gli interventi finalizzati solo all'ampliamento senza previsione di interventi sull'intero involucro edilizio.

### **art. 4) Procedura di calcolo**

La procedura di calcolo adottata per la valutazione del livello di sostenibilità degli interventi edilizi si basa sul "**Protocollo Itaca**", il quale implica la compilazione di una serie di schede tematiche a ciascuna delle quali è associato un punteggio, che definisce in modo univoco e secondo presupposti di correttezza scientifica il grado di qualità ambientale dell'intervento.

Comprende cinque aree di valutazione:

1. *Qualità del sito*
2. *Consumo di risorse*
3. *Carichi ambientali*
4. *Qualità ambientale indoor*
5. *Qualità del servizio*

Al fine di fornire uno strumento di supporto alle scelte progettuali, di verifica delle prestazioni e di sostenere tutti gli interventi aventi come obiettivo la ricerca di una qualità urbanistico - edilizia la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1471 del 04.08.2009 così come integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2272 del 24.09.2009 ha definito un sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale n.13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", comprensivo delle procedure, del sistema di accreditamento dei soggetti certificatori e del rapporto con la Certificazione Energetica.

Il Sistema di Valutazione definisce i livelli di prestazione della sostenibilità e lo articola nelle seguenti classi:

Rappresenta una <b>prestazione inferiore allo standard</b> e alla pratica corrente	-1
Rappresenta la <b>prestazione minima</b> accettabile definita da leggi o regolamenti vigenti, o, in caso non vi siano regolamenti di riferimento, rappresenta la pratica corrente	0
Rappresenta un <b>lieve miglioramento</b> della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente	1
Rappresenta un <b>significativo miglioramento</b> della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente	2
Rappresenta un notevole miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente. E' da considerarsi come <b>la migliore pratica</b>	3
Rappresenta un <b>significativo incremento</b> della migliore pratica	4
Rappresenta una prestazione considerevole avanzata rispetto alla migliore pratica, <b>di carattere sperimentale</b>	5

**Ai fini della certificazione della sostenibilità degli edifici residenziali, nonché della possibilità di accesso agli incentivi di cui all'art. 12 della L.R. n. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" occorre aver raggiunto almeno la classe 1.**

#### **art. 5) Incentivi economici e volumetrici**

Il presente Regolamento definisce gli incentivi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" in particolare consente l'ottenimento di sconti sui costi di costruzione e incentivi volumetrici fino al 10% del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, al netto delle murature, in funzione della classe energetica così come definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e normativa correlata e del livello di prestazione della sostenibilità secondo la matrice seguente:

CLASSI PRESTAZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE		CLASSE ENERGETICA DEL TIPO A+	CLASSE ENERGETICA DEL TIPO A	CLASSE ENERGETICA DEL TIPO B
	bonus volumetrico	riduzione costo di costruzione	riduzione costo di costruzione	riduzione costo di costruzione
<b>Classe 1</b>	10%	35 %	30 %	25 %
<b>Classe 2</b>	10%	40 %	35 %	30 %
<b>Classe 3</b>	10%	45 %	40 %	35 %
<b>Classe 4</b>	10%	50 %	45 %	40 %
<b>Classe 5</b>	10%	55 %	50 %	45 %

**Condizione necessaria affinché si possa usufruire delle agevolazioni sopra riportate è necessario che le porzioni di edificio realizzate mediante incremento di superficie devono**

**costituire unità immobiliari autonome e ne deve essere fornita esplicita indicazione negli elaborati progettuali.**

Il bonus volumetrico del 10% del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, va calcolato secondo quanto disposto dall'art. 12 comma 1 lett. B) della L.R. n. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile".

#### **art. 6) *Calcolo degli indici e dei parametri edilizi***

In attuazione dell'art. 11 della L.R. n. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" ai fini del calcolo degli indici e dei parametri edilizi anche in deroga a quanto disposto dai regolamenti edilizi comunali, salvo quanto previsto dalla normativa sismica e dalle norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio, per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti ai sensi del presente regolamento non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale:

- a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti.
- b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione esclusivamente strutturale;
- c) le serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate;
- d) tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare, o dalla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi o alla realizzazione di sistemi per la ventilazione e il raffrescamento naturale.

#### **art. 7) *Serre solari***

In particolare, secondo quanto disposto nell'art. precedente non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi le serre solari. Si definiscono serre solari o bioclimatiche gli spazi ottenuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze, quando detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati al risparmio energetico e siano conformi alle seguenti prescrizioni:

- a) Superficie netta massima pari al 15% della superficie utile della unità abitativa;
- b) Atto di vincolo circa tale destinazione;
- c) non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque atti a consentire la presenza continuativa di persone;
- d) deve essere uno spazio chiuso, separato dall'ambiente esterno mediante pareti vetrate e collegato alla costruzione con una o due aperture apribili; la copertura può essere vetrata o opaca a seconda delle latitudine e delle esigenze termiche. La serra solare deve essere apribile, ombreggiante (cioè dotata di opportune schermature mobili o rimovibili) e ventilabile per evitare surriscaldamento nelle stagioni intermedie, soprattutto in quella estiva.

- e) per l'edificio (inteso come sistema *impianto-involucro servito dall'impianto*) esistente e/o da ristrutturare devono essere previsti interventi tali da raggiungere almeno la **classe 1** della Sostenibilità Ambientale.

La specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell'irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno energetico si intende la differenza tra l'energia dispersa in assenza ( $Q_0$ ) e quella dispersa in presenza ( $Q$ ) della serra. Deve essere verificato:

$$\frac{Q_0 - Q}{Q_0} > 15\%$$

Tutti i calcoli, sia per l'energia dispersa che per l'irraggiamento solare, devono essere sviluppati secondo le vigenti norme UNI, in particolare facendo riferimento a quanto previsto nell'allegato E della norma UNI-EN-ISO 13790:2008.

Nel caso in cui le serre sono progettate su edifici di case in linea, si devono presentare elaborati che mostrano l'integrazione di tale elemento nel complesso dell'edificio.

#### **art. 8) Modalità di presentazione delle richieste**

Il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia ed ambientale prefissati deve essere garantito da un procedimento edilizio che permetta il controllo dell'attività di trasformazione del territorio dalla progettazione, alla esecuzione, al collaudo ed uso degli edifici.

A tal fine il presente paragrafo stabilisce quali sono:

- DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'OTTENIMENTO DEGLI INCENTIVI;
- PROCESSI DI VERIFICA E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE;
- ADEMPIMENTI ALLA FINE DEI LAVORI

#### **Documentazione da presentare all'ufficio tecnico**

Alla richiesta di Permesso di Costruire o alla Denuncia di Inizio Attività deve essere presentata la seguente documentazione aggiuntiva:

- relazione tecnica esplicativa delle scelte progettuali che determinano il punteggio di cui al Sistema di Valutazione approvato con deliberazione GR 1471/2009 e deliberazione GR 2272/2009;
- schede tecniche e scheda di valutazione riassuntiva con i punteggi conseguiti applicando il Sistema di Valutazione, in formato cartaceo ed elettronico, debitamente compilate, timbrate e firmate dal tecnico abilitato;
- elaborati tecnici, sia grafici che di calcolo idonei a dimostrare il punteggio delle schede tecniche di valutazione dell'indice di sostenibilità;
- attestato di Conformità del Progetto ai requisiti del Sistema di Valutazione approvato con deliberazione di GR 1471/2009, redatto in conformità al modello "Allegato C" allegato alla



deliberazione di GR 2272/2009 rilasciato dai soggetti abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale;

- attestato di qualificazione energetica;
- analisi del sito, propedeutica alla progettazione dei nuovi edifici, che deve contenere tutti i dati relativi all'ambiente in cui si inserisce la costruzione (fattori fisici, fattori climatici, fattori ambientali);
- il coordinamento tra il progetto architettonico e i progetti degli impianti, del verde, della viabilità, ecc.;
- il calcolo dell'efficienza energetica, del comfort estivo, e della riduzione del consumo di acqua potabile dell'edificio, corredati da allegati grafici e particolari esecutivi (pareti, solai, tetto, finestre, porte, ponti termici), finalizzati al rilascio della certificazione ECO;
- progettazione dell'opera secondo i criteri e le tecniche costruttive biocompatibili ed ecoefficienti. La progettazione deve essere del tipo integrale, tale da risolvere in un unico momento tecnico-ideativo tutti gli aspetti, urbanistici, architettonici, strutturali, impiantistici a quelle della sicurezza del cantiere, dello smaltimento dei materiali edili, ecc.
- atto d'obbligo unilaterale firmato dalla proprietà secondo il modello predisposto dall'Amministrazione Comunale inerente la tipologia d'intervento e la classe di prestazione di sostenibilità ambientale per al quale l'intervento è stato progettato;
- polizza fideiussoria pari al doppio del valore della riduzione del costo di costruzione e del **valore** del bonus volumetrico che costituisce l'incentivo, da svincolarsi dopo verifica e monitoraggio tecnico da parte del Comune.

E' fatto obbligo allegare alla comunicazione di inizio dei lavori il nominativo del Soggetto Certificatore, nel rispetto della deliberazione di GR 2272/2009.

### **Processi di verifica e controllo da parte del comune sul progetto**

L'Ufficio Tecnico avvalendosi di tecnici interni ed esterni, effettuerà i necessari controlli:

**IN FASE ISTRUTTORIA:** L'istruttoria ha lo scopo di accertare la corretta applicazione delle misure e delle azioni previste dal presente regolamento con conseguente rispetto dei requisiti prestazionali richiesti, nonché la corretta assegnazione dei punteggi. La stessa si conclude con la determinazione del punteggio finale e l'assegnazione degli incentivi economici previsti dal presente regolamento.

**IN FASE DI REALIZZAZIONE:** l'Amministrazione Comunale, avvalendosi anche di tecnici esterni prevede sopralluoghi, in funzione dell'intervento progettato, finalizzati ad accertare l'assoluta coerenza tra ciò che viene progettato e ciò che viene realizzato. Il tecnico comunale e/o incaricato potrà avvalersi, ove necessario, di metodi e tecniche di rilevamento (termografie delle pareti, misura della trasmittanza in opera con il metodo dei termoflussimetri, verifica della portata d'acqua e dell'eventuale sistema di recupero delle acque piovane, verifica dei materiali utilizzati, verifica delle caratteristiche dell'impianto di riscaldamento, ecc.).

Nell'ipotesi siano riscontrate difformità progettuali o difetti costruttivi, l'Ufficio Tecnico, per il tramite del suo Responsabile, provvederà ad ingiungere, ai privati richiedenti la certificazione, di provvedere al loro rimedio entro un congruo termine perentorio, in modo da assicurare la

rispondenza dei lavori al progetto approvato. Nell'ipotesi di inadempienza, mantenuta anche dopo la eventuale reiterazione della diffida, il Comune provvederà ad eliminare i benefici rilasciati, nel rispetto di quanto riportato nell'art. 10 del presente regolamento.

### **Adempimenti alla fine dei lavori**

Unitamente alla comunicazione di fine lavori, il direttore dei lavori e il titolare del Permesso di Costruire presentano l'*Attestato di qualificazione energetica* a firma del Direttore dei Lavori (l'*Attestato di certificazione energetica* a firma di tecnico estraneo alla progettazione e direzione lavori sarà presentato alla richiesta di agibilità) e il *Certificato di sostenibilità ambientale* a firma del Soggetto Certificatore aventi i requisiti previsti dalla deliberazione di GR 2272/2009.

Il direttore dei lavori inoltre, produce attestazione della conformità delle opere realizzate alla relazione tecnica, agli elaborati grafici, alle schede di valutazione riassuntiva della Certificazione di Sostenibilità Ambientale allegati al progetto approvato, il tutto redatto in conformità al modello "Allegato B" allegato alla deliberazione di GR 2272/2009.

L'attestazione finale di cui sopra, dovrà essere accompagnata da una esaustiva documentazione fotografica relativa alle varie fasi di svolgimento dei lavori e riconducibile alla specificità del cantiere oggetto di domanda, attestante anche l'utilizzo di quei materiali o tecniche non visibili o comunque non ispezionabili a fine lavori.

La stessa deve essere, inoltre, corredata dalle certificazioni tecniche rilasciate dai produttori o fornitori dei singoli materiali utilizzati, al fine di attestare i loro requisiti prestazionali che dovranno essere pari o migliori a quelli dichiarati in fase di domanda. Nel caso in cui, per alcuni materiali utilizzati, non sia possibile allegare le certificazioni anzidette, sarà cura del direttore dei lavori fornire gli elementi tecnici prestazionali di riferimento, attraverso idonea documentazione tecnica in ogni caso corredata da letteratura in materia.

### **art. 9) Varianti**

Le varianti a Permessi di Costruire ovvero a denunce di inizio attività che comportino modifiche alle azioni tali da influire, per differenza di punteggio, sugli incentivi già concessi, devono essere autorizzate prima della loro esecuzione.

Il Permesso di costruire in variante viene rilasciato con riferimento agli incentivi derivanti dal nuovo calcolo del punteggio maturato. Eventuali conguagli del contributo di concessione, se dovuti, sono richiesti dall'Amministrazione comunale prima del rilascio della variante medesima.

### **art. 10) Sanzioni**

#### **DECADENZA TOTALE DEGLI INCENTIVI ECONOMICI**

La mancata attuazione di quanto previsto entro le scheda di valutazione, debitamente compilate, timbrate e firmate dal tecnico abilitato, utilizzate per l'ottenimento del Certificato di Sostenibilità Ambientale, ovvero accertata dall'amministrazione in sede di vigilanza sull'attività edilizia, comporta la dichiarazione di decadenza dagli incentivi ottenuti da parte dell'amministrazione

comunale, il versamento del conguaglio dovuto, rappresentato dall'importo scomputato e l'applicazione di una penale aggiuntiva pari alla somma in oggetto.

### **DECADENZA PARZIALE DEGLI INCENTIVI ECONOMICI**

In caso di parziale realizzazione delle misure di sostenibilità ambientale oggetto dell'assegnazione degli incentivi volumetrici e/o economici previsti dal presente regolamento, il Direttore dei lavori, con riferimento a quanto realizzato, è tenuto a ripresentare la scheda e ad indicare il nuovo punteggio maturato richiedendo un aggiornamento del Certificato di Sostenibilità Ambientale. Nel caso in cui il punteggio finale sia inferiore rispetto a quello originariamente assegnato, si provvederà a ricalcolare gli incentivi attribuibili e al versamento del conguaglio dovuto.

### **DECADENZA DEGLI INCENTIVI VOLUMETRICI**

La mancata rispondenza di quanto previsto nel progetto approvato rende difformi le opere realizzate.

Pertanto il Direttore dei Lavori, con riferimento a quanto realizzato, è tenuto a ripresentare la scheda e ad indicare il nuovo punteggio maturato richiedendo un aggiornamento del Certificato di Sostenibilità Ambientale. Se le modifiche comunque non determinano una riduzione di classe di prestazione di sostenibilità ambientale secondo la tabella riportata nell'art.5 del presente regolamento l'intervento risulta sanabile, altrimenti per il maggiore volume realizzato si applicano le procedure del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e comunque le sanzioni previste dall'art. 15 della L.R. n. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile".

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, e per quanto esplicitamente non riportato fanno fede le disposizioni riportate nella normativa nazionale e regionale vigente e in particolare:

- Legge Regionale n. 13 del 10.06.2008 "*Norme per l'abitare sostenibile*"
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1471 del 04.08.2009 "*Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale "Norme per l'abitare sostenibile"*"
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2272 del 24.11.2009 "*Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della Legge Regionale "Norme per l'abitare sostenibile (art. 9 e 10 L.R. 13/2008): Procedure, sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio, rapporto con la certificazione energetica e integrazione a tal fine del Sistema di Valutazione approvato con DGR 1471/2009"*"